

Convenzione per l'attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato Nazionale in Scienze Polari

TRA

L'Università Ca' Foscari Venezia (di seguito UNIVE) con sede legale in Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, PEC protocollo@pec.unive.it, C.F. 80007720271 (di seguito anche denominata "**Sede Amministrativa**"), rappresentata dalla Rettrice pro tempore, Prof.ssa Tiziana Lippiello, nata a San Vito al Tagliamento (PN), il 18 febbraio 1962, debitamente autorizzato alla stipula della presente convenzione (di seguito "convenzione")

E

L'Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in Viale del Parco Mellini n. 84 – 00136 Roma, C.F.80209970583 (di seguito "INAF" Sede Ospitante), PEC inafsedecentrale@pcert.postecert.it, rappresentata dal Presidente pro tempore e Legale Rappresentante Prof. Marco Tavani, nato a Roma (RM) il 5/10/1957, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Istituto Nazionale di Astrofisica, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione

di seguito denominate congiuntamente anche "**le Parti**".

VISTI

- la Legge 210/98, in particolare l'art. 4 in materia di Dottorato di Ricerca, come modificato dall'art. 19 comma 1 della **Legge 30 dicembre 2010 n. 240**;
- il **Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 226** in data 14 dicembre 2021, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" (nel seguito DM n. 226/2021) ed in particolare art. 2 comma 1 lettera b), con cui si intendono per università, le università statali e non statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche;
- **l'art. 3, comma 2 del D.M. n. 226/2021** che consente alle Università di richiedere "*l'accREDITamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere Sede Amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti: a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto*" b) *enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche*" ;
- **l'art. 11 del D.M. n. 226/2021** che prevede i casi e le modalità di istituzione di Dottorati di interesse nazionale, in particolare al comma 2 elenca i cui requisiti: "*a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato*

innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali; b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela; c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi; d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa”;

- il **D.M. n. 247/2022** del 23 febbraio 2022 con cui è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;

- il **D.M. n. 117/2023** del 2 marzo 2023 che, nell'ambito dell'iniziativa NextGenerationEU, ha attribuito alle Università, per l'anno 2023/2024 e 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 *“Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese”*, 13.292 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di corsi di dottorato innovativi accreditati (XXXIX ciclo – Anno Accademico 2023/2024);

- il **D.M. n. 118/2023** del 2 marzo 2023 che, nell'ambito dell'iniziativa NextGenerationEU, ha attribuito alle Università, per l'anno 2023/2024 e 2024/2025, a valere sul PNRR, **Missione 4, componente 1** *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università” – Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate”*, 410 borse di dottorato in programmi dedicati alle **transizioni digitali e ambientali**;

- il **D.M. n. 118/2023** del 2 marzo 2023 che, nell'ambito dell'iniziativa NextGenerationEU, ha attribuito alle Università, per l'anno 2023/2024 e 2024/2025, a valere sul PNRR, **Missione 4, componente 1** *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università” - Investimento 4.1 “Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale”*, 2.539 borse per dottorati di ricerca **PNRR**, 2.140 borse per dottorati di ricerca per la **Pubblica Amministrazione**, 389 borse per dottorati di ricerca per il **Patrimonio Culturale**;

- l'art. 6 del D.M. 118/2023, in cui si determinano le modalità di trasferimento delle borse ex D.M. 118/2023;
- le FAQ MUR pubblicate sul sito www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa in data 03 aprile 2023;
- I Regolamenti dei Corsi di Dottorato delle Parti;
- il Regolamento del Corso di Dottorato di interesse nazionale in Scienze Polari (allegato D);
- gli Statuti delle Parti;
- I Codici Etici e di Comportamento delle Parti;

PREMESSO CHE

- la Sede Ospitante ha espresso l'interesse a collaborare all'attivazione del Corso di Dottorato di interesse nazionale in Scienze Polari ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) e b) del D.M. 226/2021, partecipando all'avviso per la Espressione di interesse aperto in data 03/04/2023 e si è resa disponibile a stipulare una convenzione per l'attivazione e il funzionamento del corso di dottorato di interesse nazionale in Scienze Polari ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett. b), c) e d) del D.M. 226/2021;
- il dottorato di interesse nazionale in "Scienze Polari" come previsto dall'art. 11 comma 2 lett. c), prevede il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra le Parti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 DM n. 226/2021 come da Allegato A;
- Le Parti hanno definito congiuntamente il progetto formativo e di ricerca del corso, come risulta dagli Allegati A, B, C e D che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- la Sede Amministrativa provvederà all'emanazione di un bando di concorso nel rispetto del proprio Regolamento interno e degli impegni assunti con la presente convenzione;
- le borse di studio possono essere finanziate anche su fondi derivanti da progetti di ricerca in cui la Sede Ospitante è coinvolta e che in tal caso i dati del progetto sono riportati nell'Allegato A del presente atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione le premesse e gli allegati:

Allegato A – Borse Finanziate

Allegato B – Risorse e strutture messe a disposizione

Allegato C – Programma di formazione

Allegato D – Regolamento del Corso.

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è l'attivazione del corso di dottorato nazionale in Scienze Polari, di durata triennale, a partire dall'a.a. 2023/2024 – ciclo XXXIX.

Fermo restando che il Corso di Dottorato di Ricerca Nazionale in Scienze Polari è attivato per almeno tre cicli (XXXIX-XL-XLI), le Parti convengono, che i contenuti del presente accordo di cui agli artt. da 3 a 5 e relativi Allegati sono riferibili al solo XXXIX Ciclo. La partecipazione al ciclo XL e XLI, ai sensi di quanto previsto dal presente accordo, sarà confermata e previamente deliberata dai competenti organi della Sede Ospitante in funzione delle risorse finanziarie disponibili e delle normative vigenti in materia di Dottorati Nazionali, attraverso la partecipazione alla manifestazione di interesse in premessa.

Le Parti convengono di presentare richiesta di accreditamento al MUR per l'attivazione del corso di Dottorato di Ricerca Nazionale in Scienze Polari, ai sensi dell'art. 3, c. 2, lett. a) e b) del D.M. 226/2021, nei termini di seguito specificati ed in conformità ai vincoli del D.M. 226/2021.

Art. 2 – Caratteristiche del Corso

Il Dottorato di Ricerca Nazionale in Scienze Polari ha Sede Amministrativa presso L'Università Ca' Foscari Venezia ed è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Corso di dottorato nazionale in Scienze Polari riportato nell'Allegato D.

Nell'ambito del suddetto corso sarà attuato il progetto formativo e di ricerca descritto nell'Allegato C.

La Sede Ospitante è sede primaria delle attività di ricerca e formazione dei dottorandi assegnatari delle borse finanziate o cofinanziate.

A tali dottorandi le Parti rilasciano congiuntamente il titolo accademico di **Dottore di Ricerca in "Scienze Polari - Dottorato di Interesse Nazionale"**. Il diploma riporterà i loghi delle Parti e sarà firmato, congiuntamente, dai rispettivi Rettori.

Art. 3 – Obblighi delle Parti

La Sede Amministrativa ha il compito di e si impegna a:

- a. curare la presentazione della domanda di accreditamento del Corso e della sede, come da procedura definita dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- b. pubblicare il bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato;
- c. provvedere, nel rispetto degli accordi intercorsi tra le Parti come definiti dagli Allegati e in collaborazione con le altre Parti, alla programmazione didattica del Corso;
- d. immatricolare ed iscrivere i dottorandi;
- e. gestire la carriera dei dottorandi iscritti;
- f. predisporre il diploma da rilasciare ai dottori di ricerca;
- g. definire l'ammontare ed incassare le tasse e i contributi dei dottorandi;
- i. **erogare le borse di studio ai dottorandi, incrementate del 50%, per un periodo pari a 6 mesi di soggiorno all'estero, a carico della Sede Ospitante; il periodo può essere aumentato, fino ad un massimo di 12 mesi, con copertura dei costi a carico della Sede Ospitante, previa verifica dei fondi disponibili;**
- j. erogare il budget di ricerca per un importo massimo pari a **€ 9.745,80** (pari al 20% dell'importo della borsa) per dottorando;
- k. mettere a disposizione strutture e risorse umane adeguate alla gestione amministrativa del dottorato;
- l. organizzare gli eventi comuni di ricerca e formazione;
- m. trasmettere alla Sede Ospitante tutti i dati e le informazioni relativi ai dottorandi iscritti al Corso necessari per gli adempimenti di competenza;
- n. provvedere ad ogni altro adempimento necessario al regolare funzionamento del corso.

La Sede Amministrativa si impegna inoltre a fornire i seguenti servizi:

- immatricolazione, gestione carriera e rilascio certificati;
- assegnazione e-mail istituzionale;
- supporto per pratiche di richiesta Visto, per quanto di competenza delle procedure di Ateneo;
- creazione utenza U-GOV;
- richiesta codice fiscale con città di residenza dell'ateneo di afferenza;
- gestione rimborsi dottorande/i sul budget per attività di ricerca in Italia e all'estero (pari al 20% dell'importo della borsa);
- gestione maggiorazione del 50% per periodi di ricerca all'estero;
- gestione missioni docenti Sede Amministrativa;
- accesso ai servizi di placement.

La Sede Ospitante ha il compito e si impegna a:

- a. essere sede primaria delle attività di ricerca e formazione dei dottorandi assegnatari delle borse finanziate o cofinanziate risultanti dall'Allegato A;
- b. contribuire all'organizzazione, coprendone gli eventuali costi, di eventi comuni e/o curriculari di ricerca e formazione presso la propria sede, in base a quanto programmato dai Consigli di curriculum, sentito il/i referente/i dell'Università, sulla base delle linee generali approvate dal Collegio dei docenti;
- c. garantire le attività di ricerca e formazione dei dottorandi presso la propria sede e mettere a disposizione degli stessi le risorse infrastrutturali adeguate presso i dipartimenti o centri di ricerca a cui sono affiliati i referenti di borsa o altre strutture idonee a garantire la continuità della supervisione e l'accesso ai servizi ritenuti necessari al percorso formativo;
- d. versare, dietro richiesta della Sede Amministrativa, accompagnata da dichiarazione relativa alle immatricolazioni e ai passaggi di anno, all'inizio di ogni anno accademico in **tre rate annuali**, il costo della borsa di studio finanziata secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e 5, così come dettagliato nel piano finanziario di cui all'Allegato A;
- e. garantire la copertura finanziaria dell'intero costo del dottorando assegnato, a conguaglio, alla conclusione del percorso dottorale;
- f. garantire la copertura finanziaria per ogni ulteriore mese di periodo estero svolto dal/la dottorando/a oltre i 6 mesi già previsti e finanziati;
- g. contribuire agli oneri di funzionamento così come dettagliato nel piano finanziario di cui all'Allegato A.

La Sede Ospitante si impegna inoltre a fornire i seguenti servizi, ove presenti, con le modalità già previste per i servizi erogati ai dottorandi e alle dottorande dall'Università stessa:

- supporto procedure Permesso di soggiorno (per studenti extra UE)/registrazione anagrafe (studenti UE);
- supporto ricerca alloggio;
- supporto iscrizione al servizio sanitario nazionale;
- assegnazione della e-mail della università;
- assegnazione credenziali accesso per servizi studenti;
- accesso a strutture di ricerca (biblioteche, centri di calcolo, laboratori, ecc...) e garanzia di una postazione di lavoro, anche in condivisione;
- gestione missioni docenti sede ospitante;
- accesso al patrimonio librario e banche dati;
- accesso a laboratori / registrazioni / streaming di corsi di altri atenei convenzionati;
- accesso all'eventuale servizio mensa;

- formazione per la sicurezza;
- accesso ai servizi relativi al diritto allo studio (bandi per alloggi, agevolazioni, ...);
- accesso ai placement e alle attività comprese nei diritti dei dottorandi dell'ateneo di afferenza.

Le strutture dell'INAF coinvolte nel programma sono: IAPS, OATo.

Le Parti si impegnano congiuntamente a:

- a. definire le attività didattiche-disciplinari e di tipo laboratoriale, la loro organizzazione e la sede di svolgimento;
- b. modificare i contenuti degli Allegati B, C e D solo previo accordo scritto ed a condizione che non venga compromessa la qualità e sostenibilità del Corso rispetto ai requisiti per l'accreditamento;
- c. ridefinire i termini della presente convenzione qualora il Ministero dell'Università e della Ricerca non conceda l'accreditamento o lo revochi a seguito delle valutazioni annuali;
- d. pubblicizzare il bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato;
- e. svolgere attività di formazione e supervisione dei dottorandi con riferimento alle tematiche indicate nell'Allegato C;
- f. mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, in connessione con le specifiche caratteristiche del corso di dottorato, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati, e, in generale, le risorse elencate nell'Allegato B;
- g. prevedere attività di formazione disciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare attività di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- h. concorrere a garantire il sostegno finanziario del corso, come specificato nell'Allegato A ed indicato nel successivo art. 4;
- i. Garantire un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

Art. 4 – Risorse finanziarie

Il contributo della Sede Ospitante alla partecipazione al Corso di Dottorato di Ricerca di interesse nazionale in Scienze Polari (ciclo XXXIX), da corrispondere alla Sede Amministrativa, è pari a **€ 78.000,00** per l'intero ciclo di ciascuna borsa di dottorato.

L'importo comprende:

- a) € 60.108,85 per il finanziamento della/e borsa/e di studio al lordo degli oneri previdenziali;
- b) € 9.745,80 per il budget di ricerca della/e borsa/e;
- c) € 5.008,94 per l'aumento della/e borsa/e per 6 mesi di periodo all'estero;
- d) € 3.136,42 come contributo per le spese di funzionamento/costi amministrativi.

Si specifica che, nel caso di trasferimento delle borse finanziate su fondi **D.M. 118/2023**, la quota dell'importo eccedente il cofinanziamento ministeriale è pari a **€ 18.000,00**, come da Allegato A.

Il contributo complessivo della Sede Ospitante per la partecipazione al corso di dottorato calcolato in base alle borse in convenzione ed alle relative quote di finanziamento è riepilogato in Allegato A.

La Sede Ospitante si impegna in ogni caso a garantire il finanziamento di almeno 1 borsa di studio nel rispetto della normativa vigente.

Ove la Sede Ospitante si impegni a conferire al corso di Dottorato nazionale borse “etichettate” ai sensi del DM n. 118/2023, nell’ipotesi in cui dette borse non dovessero risultare più disponibili per qualsivoglia motivazione anche non imputabile alla Sede Ospitante, la stessa sarà in ogni caso tenuta a garantire il numero di borse dichiarate nell’Allegato A.

La Sede Ospitante si impegna, inoltre, a garantire, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Sede Amministrativa il pagamento di eventuali adeguamenti dell'importo della borsa di studio in conseguenza di aumenti deliberati dal Ministero competente e/o eventuali maggiori oneri imposti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, con effetto dalla data di decorrenza dell'aumento.

Le somme di cui al presente articolo saranno versate dalla Sede Ospitante nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo art. 5.

Non è prevista la restituzione alla Sede Ospitante delle somme versate ed eventualmente non utilizzate a causa di:

- mancata assegnazione della borsa messa a concorso e/o rinuncia e/o esclusione del beneficiario dal corso di dottorato;
- mancato utilizzo di tutto o parte dell'importo relativo all'incremento della borsa per sei mesi di periodo all'estero.

Le eventuali somme versate e non utilizzate saranno destinate alle spese di funzionamento del ciclo di dottorato successivo.

Le eventuali spese di missione sostenute dai membri della Commissione esaminatrice per l'ammissione al corso di dottorato, della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca e dai membri del Collegio dei docenti saranno a carico della Parte cui afferiscono tali membri. In caso di componenti esterni, le spese sono a carico della Sede Amministrativa.

Art. 5 – Modalità di versamento dell'importo

La Sede Ospitante si impegna a versare l'importo pari alla somma complessivamente dovuta di cui all'Allegato 1 in tre rate annuali di pari importo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Sede Amministrativa

La Sede Ospitante effettuerà il versamento degli importi dovuti nella presente convenzione presso il **Conto di Tesoreria Unica della Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia intestato all'Università Ca' Foscari Venezia, numero conto di contabilità speciale: sezione di Venezia 0037010.**

In caso di revoca dell'accreditamento e/o della sospensione dell'attivazione dei nuovi cicli del Corso, la Sede Ospitante non sarà tenuta al versamento delle quote relative a nuovi cicli, mentre dovrà garantire nei termini su descritti i pagamenti delle restanti annualità delle borse relative al ciclo già avviato.

Art.6 – Norme per l'organizzazione del corso

Le modalità di organizzazione del Corso sono disciplinate dal citato Regolamento per il Corso di dottorato nazionale in Scienze Polari (Allegato D).

Le regole di ammissione e di iscrizione al corso sono disciplinate rispettivamente dal bando di concorso, dal suddetto Regolamento e dal Regolamento dei Corsi di dottorato dell'Università Ca' Foscari Venezia.

Gli iscritti al corso di dottorato saranno sottoposti agli obblighi e sanzioni previsti dal Regolamento dei Corsi di dottorato della Sede Amministrativa e dal Regolamento del Corso di dottorato nazionale in Scienze Polari.

Il Collegio dei docenti assegnerà a ciascun dottorando un progetto di ricerca, un supervisore e uno o più co-supervisori.

Le Parti si impegnano a rendere accessibili ai dottorandi le risorse (laboratori, uffici, personale, attrezzature) di cui all'Allegato B.

Art. 7 – Disposizioni in materia di sicurezza e salute

In applicazione dell'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nell'Università che ospita il dottorando. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività del dottorato sia richiesta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che sarà la Sede Ospitante a provvedere ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del dottorando, fatti salvi diversi specifici accordi tra le parti. Il personale delle parti e i dottorandi sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del dottorato, osservando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio.

Art. 8 – Coperture assicurative

La Sede Amministrativa garantisce ai dottorandi la tutela contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, ai sensi del D.M. 10/10/1985 e successive modificazioni e integrazioni (nella formula Gestione per conto dello Stato). Si precisa che detta tutela opera solo ed esclusivamente per gli infortuni occorsi durante esperienze tecnico-scientifiche ed esercitazioni pratiche.

La Sede Amministrativa garantisce ai dottorandi e dipendenti adeguata copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi.

L'esistenza di coperture assicurative non pregiudica ad entrambe l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno o di rivalsa.

Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza

I risultati, sia totali che parziali, derivanti dall'attività di ricerca del dottorando nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto della presente convenzione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno, salvo quanto previsto di seguito, di proprietà della Sede Ospitante.

Nel caso in cui il dottorando e/o le Parti conseguano dei risultati degni di protezione brevettuale o di forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime normale dei risultati – sia totali che parziali – sarà quello della proprietà esclusiva a favore della Sede Ospitante, salva la possibilità di stabilire – con separato accordo – una diversa ripartizione della titolarità che tenga conto del diverso contributo prestato dalle Parti sia in termini di contributo intellettuale, sia in termini di contributo finanziario e/o infrastrutturale. In ogni caso, resta salvo quanto disposto dalla legge in materia di proprietà industriale, quanto disciplinato dagli eventuali regolamenti bilaterali o multilaterali adottati dalle Parti in ambito di proprietà intellettuale, oltre che il diritto inalienabile dei dottorandi e degli altri eventuali inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

Nel caso in cui il conseguimento dei risultati sia imputabile ad attività congiunta di una o più Università o tra la Sede Ospitante e la Sede Amministrativa, le Parti stabiliscono di riconoscere la proprietà in misura proporzionale all'apporto inventivo, ma anche apporto in termini di personale strutturato e non strutturato, di risorse economiche e di infrastrutture di ciascuna Parte, partendo da un regime di quote paritarie ed eventualmente riconoscendo quota maggioritaria alla Sede Ospitante in funzione dei contributi di cui sopra.

Le Parti si impegnano a cooperare in buona fede, anche al fine di raccogliere tempestivamente eventuali comunicazioni e/o segnalazioni di possibili risultati, totali o parziali, meritevoli di protezione: a tal fine, tutte le Parti informeranno i dottorandi circa le strutture preposte a raccogliere eventuali segnalazioni ("Knowledge Transfer Office" o "KTO").

Il KTO della Sede Ospitante sarà il soggetto preposto alla gestione delle richieste di tutela.

In caso di cooperazione tra più Università o tra Sede Ospitante e (*Sede Amministrativa*), il KTO che per primo riceverà la segnalazione avrà l'obbligo di trasmettere tempestivamente la notizia anche ai KTOs delle altre Parti coinvolte nella specifica ricerca, invenzione o scoperta: ai fini dei necessari procedimenti amministrativi, salvo diverso accordo fra le Parti coinvolte, sarà considerato ufficio di riferimento il KTO della Sede Ospitante.

La Sede Ospitante godrà, in ogni caso, di un diritto di opzione per il trasferimento, tramite cessione o licenza esclusiva, della quota dei diritti di proprietà intellettuale di titolarità delle eventuali altre Università e/o del (*Sede Amministrativa*), sui risultati della ricerca, a condizioni eque e non discriminatorie. La Sede Ospitante è tenuta ad esercitare l'opzione di cui al presente articolo, specificando la scelta tra cessione o licenza esclusiva, con comunicazione da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata indirizzata a tutte le altre Parti coinvolte nella specifica ricerca, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di conseguimento dei risultati della ricerca da parte del dottorando, e comunque prima di dare avvio alle procedure di tutela della proprietà intellettuale.

Qualora la Sede Ospitante eserciti l'opzione nei termini suddetti, le Parti negozieranno con accordo separato il trasferimento tramite cessione o licenza esclusiva e le relative condizioni economiche, fermo restando che la Sede Amministrativa manterrà in ogni caso il diritto di utilizzare i risultati, anche se oggetto di diritti di proprietà intellettuale, internamente per le proprie finalità istituzionali di ricerca e didattica, gratuitamente e senza oneri. Resta inteso che, qualora la Sede Ospitante non eserciti l'opzione nei termini suddetti, le Parti negozieranno in buona fede, in un accordo separato e su impulso del KTO della Sede Ospitante, le strategie di protezione e valorizzazione dei risultati congiunti, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente convenzione e salva solo la possibilità per le Parti di uso individuale interno per finalità non commerciali di ricerca.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, o altro diritto analogo, di cui sia titolare esclusiva una Parte resterà nella piena titolarità della stessa; l'eventuale uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito della presente convenzione non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse,

salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalla convenzione o da altro accordo tra le Parti.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, o altro diritto analogo, di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui alla presente convenzione solo con il consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole da questa indicate, se non diversamente previsto nella convenzione o in accordi bilaterali o multilaterali.

Salvo che nei casi previsti dalla legge o in ottemperanza ad obblighi derivanti da procedure amministrative o giudiziarie o dalla presente convenzione, ciascuna delle Parti, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, inclusi gli allievi, si impegna a tenere strettamente riservati i dati e le informazioni confidenziali ricevute dall'altra Parte nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 10 – Pubblicazioni

La Sede Ospitante si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente accordo e si impegna a trasmettere in via riservata e tempestiva al (*Sede Amministrativa*), i metadati della pubblicazione non appena disponibili.

Le pubblicazioni scientifiche contenenti i risultati delle attività oggetto del presente accordo dovranno recare negli "acknowledgements" il riconoscimento al Dottorato di Ricerca di Interesse Nazionale in Scienze Polari.

Le Università in convenzione si riservano, successivamente alla sottoscrizione del presente atto, di trovare le forme e le procedure migliori per garantire la valorizzazione e la protezione dei risultati della ricerca.

Art. 11 – Durata

La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha durata pari a tre cicli di dottorato, fermo restando che i contenuti di cui agli artt. da 3 a 5 e relativi Allegati sono riferibili al solo XXXIX Ciclo. La partecipazione finanziaria ai cicli XL e XLI sarà confermata ai sensi dell'art. 1 del presente accordo.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

Le Parti effettueranno le operazioni di trattamento necessarie per l'attuazione della presente Convenzione in qualità di Titolari autonomi. Qualora, per l'attuazione della presente Convenzione, si renda necessario compiere attività di trattamento dei dati personali con modalità e finalità congiunte (ad es. creazione di un database comune per finalità di ricerca comuni a entrambe le Parti), le Parti procederanno alla stesura e sottoscrizione di un accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Regolamento.

Le Parti si impegnano inoltre reciprocamente ad operare mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24

e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

In particolare le Parti si impegnano a:

- utilizzare i dati oggetto di trattamento per i soli usi concordati;
- coordinare i propri incaricati, impartendo eventuali specifiche disposizioni, verificando il rispetto della normativa e delle istruzioni impartite;
- segnalare immediatamente eventuali situazioni anomale o di emergenza;
- comunicare le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 di competenza di ciascuna parte;
- comunicare eventuali istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 15 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino eventuali ambiti di trattamento di competenza autonoma di una delle parti.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13 – Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Venezia a seconda della competenza stabilita dalla legge.

Art. 14 – Registrazione e spese

Il presente Contratto è sottoscritto in forma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa, Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

L'imposta di bollo, pari a € 16,00 ogni 4 facciate, compresi gli allegati parte integrante, è a carico della Sede Amministrativa che provvede al suo versamento con modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 – Autorizzazione Agenzia Entrate UT Venezia 1 prot. 170233/2021.

Data

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Il Presidente e Legale Rappresentante
Prof. Marco Tavani

Università Ca' Foscari Venezia
La Rettrice
prof.ssa Tiziana Lippiello

ALLEGATO A – BORSE FINANZIATE

Legenda

Cognome = Cognome del docente referente della borsa (es. "Rossi"); **Nome** = Nome del docente referente della borsa (es. "Mario"); **E-mail** = E-mail del docente referente della borsa; **SSD** = Settore Scientifico Disciplinare del docente referente della borsa (es. "ICAR/O2"); **Ruolo** = Ruolo del referente della borsa tra "PO", "PA", "Ricercatore" oppure "Altro"; **Dipartimento** = Dipartimento di afferenza del referente (es. "Dipartimento di Ingegneria Civile"); **Tipo di finanziamento** = Scegliere tra: "DM118", "DM117", "Fondi propri", "Fondi di Progetto";

Dati di finanziamento =

Nel caso di "DM118" scegliere tra "Inv. 3.4 - Transizioni Digitali", "Inv. 4.1 - Ricerca PNRR", "Inv. 4.1 - Pubblica Amministrazione", "Inv. 4.1 - Patrimonio Culturale")

Nel caso di "DM117" selezionare "Inv. 3.3 – Dottorati Innovativi"

Nel caso di "Fondi propri" selezionare "Fondi di Ateneo"; "Fondi di Dipartimento"; "Fondi del docente"

Nel caso di "Fondi di Progetto", se necessario, indicare il **CUP**

Ente esterno =

Nel caso di "Inv. 3.4 - Transizioni Digitali", "Inv. 4.1 - Pubblica Amministrazione", "Inv. 4.1 - Patrimonio Culturale" e "Inv. 3.3 – Dottorati Innovativi" indicare l'ente presso il quale sarà attivato il periodo di studio e di ricerca

Importo da finanziare = Importo richiesto per il finanziamento o il co-finanziamento della borsa.

N	Cognome	Nome	E-mail	SSD	Ruolo	Dipartimento	Tipo di finanziamento	Dati di finanziamento	CUP	Importo
	Marcucci	Maria Federica	Maria.marcucci@inaf.it		Ricercatrice	IAPS	Fondi Propri	Fondi Ente INAF		78000

RIEPILOGO DATI FINANZIAMENTO

TIPOLOGIA BORSA	N. Borse	a) Importo totale - Finanziamento borsa al lordo oneri previdenziali	b) Importo totale - Budget di ricerca*	c) Importo totale - Periodo estero al lordo degli oneri previdenziali	d) Importo - Spese di funzionamento	e) Importo - Spese mobilità e missioni dei docenti e ricercatori per attività attinenti al dottorato	TOTALE
DM 117/2023		€	€	€	€	€	€
DM 118/2023		€	€	€	€	€	€
FONDI PROPRI	1	60.108,85 €	9.745,80 €	5.008,94 €	3.136,42 €	€	78.000,00 €
FONDI DI PROGETTO		€	€	€	€	€	€
TOTALE							78.000,00 €

**indicare l'importo solo ove lo stesso sia trasferito alla Sede Amministrativa. Nel caso in cui detta voce b) non dovesse essere indicata nella presente convenzione, si intende che il relativo importo sarà erogato al/la dottorando/a direttamente dalla Sede Ospitante.*

ALLEGATO B – RISORSE E STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE


INAF is one of the leading actors in the international astrophysical research scene. High quality and advanced facilities are available at INAF for doctoral students. In particular, the usage of scientific laboratories, an adequate library collection, and access to international research journals are guaranteed for the students. Also, possibility of attending specialized seminars organized periodically contributes to foster the preparation of the students. Moreover, the research activity conducted at INAF will give the possibility to the students to get access to the most relevant scientific data for the scientific theme of the doctoral course, as for example, Sun observations, in situ plasma observations from interplanetary missions, and ground based observations of Solar Terrestrial phenomena.

ALLEGATO C – PROGRAMMA DI FORMAZIONE

Italian National PhD in Polar Sciences

Educational Plan

In order to give suitable answers to the broad interest in polar sciences and to manage the intrinsic multi-disciplinarity of these researches, the proposed national doctoral program intends to create an “ecosystem” of knowledge based on different thematic components which will provide specializations on strategic sectors and application domains such as:



- Biology, ecology and biodiversity
- Human impacts
- Solid Earth
- Ocean and cryosphere
- Astronomy and space
- Climate

This represents a quite wide spectrum of important and strategic pillars that are intimately connected to a large variety of key research questions from different disciplinary perspectives and well reported in the European Polar Research Program¹. These constitute the six curricula in which the National PhD in Polar Sciences will be based.

Structure of the educational, training and student mobility plans and strategies

Each student enrolled in the National Doctoral Program in “Polar Sciences” will receive a fellowship according to the Italian regulations within one of the above listed curricula.

Programme structure

It is expected that the PhD-SDC community will include 30+ PhD candidates enrolled in the supporting universities and public research institutions, along with their 30+ supervisors and the even more numerous individuals involved in delivering the lectures and training. We expect the community to meet together for around 2 weeks annually to discuss and work on polar sciences themes.


¹ EU-PolarNet (2020) Integrated European Polar Research Programme (Eds. Velázquez D, Houssais MN, Biebow N). 91 pp. Bremerhaven: Alfred Wegener Institute.

Candidates will be assigned to scholarship in one of the areas within the six curricula mentioned above. Candidates will be enrolled in the universities/public research institutions offering the relevant specializations and will follow an education roadmap that include activities at three levels:

- the inter-disciplinary PhD level (ID);
- the specific curriculum PhD level (CU);
- a more focused level related to the particular thematic area (TC).

The students' work will focus mainly on the focal discipline, although we expect some 50% of the training and around 20% of the time will be devoted to study in other disciplines.

To guarantee a multi-disciplinary and inter-university/public research institutions education experience, students will participate in three types of educational events (including seminars, courses, workshops):



- **Inter-disciplinary (ID) events**, which will include all the PhD SDC candidates;
- **Curriculum (CU) events**, which will include all PhD candidates following that particular curriculum;
- **Thematic (mostly single-discipline) courses (TC)**, to be agreed with supervisors and which will mostly be held at the universities/public research institutions where students are enrolled.

The table above summarizes the minimum hours

devoted to ID, CU and TC events.

Apart from the final year multi-disciplinary workshop, all educational events will take place during the first 18 months of the PhD course, leaving the final 18 months for the doctoral research project.

Inter-Disciplinary Events (ID)

The ID events aim to expose all PhD candidates to the full complexity of Polar regions and associated research. These events will take the form of two ID workshops:

- **Year 1 WS: Inter/multidisciplinarity of Polar Sciences: an overview.**
This WS will take place in the first months of the PhD course. It will include lectures delivered by scientists working in all six curricular areas which will provide candidates with high-level knowledge on the key themes of polar regions, including societal and political aspects. This will add to their understanding of the multiple challenges we face, and will help to identify the most effective solutions. In Year 1 WS, candidates can work in small multi-disciplinary teams on a research project which will be completed and presented during the week of the workshop.
- **Year 3 WS: Complexity of sustainability and climate change: final report.**
This WS will include lectures delivered by scientists working in the six areas and presentation of PhD research projects. Discussion, constructive criticism, comparison of methods, tools and ideas will help the students in their doctoral research.

Curriculum events (CU)

The CU-events will include content and formats related to the relevant curriculum and will provide a broad overview of the curriculum research topics. The CU-events will be organized in two sessions:

- year-1 CU Seasonal School will provide an opportunity for the PhD candidates to attend topical lectures on some of the themes related to their work;
- year-2 CU will be held during months 18 and 24 of the PhD course, and will provide opportunities to attend topical lectures and present their doctoral research to colleagues to obtain feedback and trigger discussion.

Thematic courses and seminars (TC)

These refer mostly to single-theme and single-disciplinary courses.

TC-events will be defined by the PhD students with their supervisors. They will involve a minimum of 32 hours to be completed during the first 12 months of the PhD course.

Besides the above mentioned educational activities, any students should be involved in the following training activities:

- Organization and management of at least 1 summer/winter school.
- Stimulus to interdisciplinarity. The research and training activities of any doctoral student should involve at least two pillars among those of interest for the doctoral program.
- Mobility of students. It is considered a significant training activity for the doctoral program. Therefore, it will be constantly stimulated and valorised during the whole doctoral program with the priority involvement of the Universities and Institutions of the consortium, national and international.

Any other activities the Doctoral Committee states for the students year by year.

PhD program language

The standard language for the doctoral programme will be English. All PhD candidates will be required to have a good knowledge of the English language. All the summer/winter schools will be conducted in English. The PhD-thesis must be written in English.

ALLEGATO D – REGOLAMENTO DEL CORSO

Regolamento del Corso di Dottorato di Interesse Nazionale in “Scienze Polari”

Indice

PARTE I – Disposizioni generali	1
Articolo 1 – Finalità ed ambito di applicazione	1
Articolo 2 – Organi del Corso del dottorato	
Articolo 3 – Il Collegio dei Docenti	
Articolo 4 – Il Coordinatore del Collegio	
Articolo 5 – Il Comitato di Coordinamento	
Articolo 6 – I Consigli di Curriculum	
Parte II – Ammissione	
Articolo 8 – Ammissione	
Articolo 9 – Commissione giudicatrice e modalità di selezione	
Parte III – Frequenza del corso	
Articolo 10 – Diritti e doveri dei/le dottorandi/e	
Articolo 11 – Verifica delle attività formative	
Parte IV – Conseguimento del titolo	
Articolo 12 – Esame finale	
Articolo 13 – Commissione giudicatrice per l’esame finale	
Parte V – Disposizioni finali e transitorie	
Articolo 14 – Disposizioni finali	

PARTE I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Finalità ed ambito di applicazione

1. Il corso di Dottorato di Interesse Nazionale in Scienze Polari (DIN-SP) ha sede amministrativa presso l'Università Ca' Foscari Venezia ed in convenzione con altre Università ed Enti di ricerca.
2. I/le dottorandi/e svolgono principalmente la loro attività di ricerca presso la sede convenzionata a cui afferrisce la borsa di studio assegnata in base agli esiti del concorso.
3. Il corso di dottorato è articolato in diversi curricula formativi intesi come ambiti di approfondimento all'interno di un'unica comunità di ricerca e di discussione scientifica.
4. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del corso ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 226/2021 tenendo in considerazione la dimensione, le finalità e le peculiarità del corso nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 2 – Organi del Corso del dottorato

1. Sono organi del Corso, in coerenza con la normativa vigente:
 - il Collegio dei Docenti (Collegio)
 - il Coordinatore del Collegio (Coordinatore)
2. Sono inoltre organi del Corso:
 - il Comitato di Coordinamento (Comitato)
 - i Consigli di Curriculum (Consigli)
 - l'International Advisory Board (IAB)

Articolo 3 – Il Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato, tenendo anche in considerazione le indicazioni dei Consigli di Curriculum e del Comitato di Coordinamento.
2. Il Collegio è composto da:
 - i Responsabili di ciascuno dei curricula del corso, così come definiti dall'art. 6,
 - un minimo di 1 ad un massimo di 15 membri di ciascun Consiglio di Curriculum.
3. I membri del Collegio devono essere professori di prima o seconda fascia di università italiane o straniere, dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori universitari o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca, nonché esperti di comprovata qualificazione.
4. Al fine di garantire il rispetto della normativa in materia, ciascun Consiglio di Curriculum dovrà nominare i propri rappresentanti fra i Settori Scientifici Disciplinari prevalenti nel Curriculum stesso.
5. Le funzioni del Collegio sono disciplinate dal Regolamento per i Corsi di dottorato dell'Università Ca' Foscari Venezia.

Articolo 4 – Il Coordinatore del Collegio

1. Il Coordinatore del Collegio dei Docenti è un professore di prima fascia a tempo pieno dell'Università Ca' Foscari Venezia a cui viene affidato il coordinamento del corso di Dottorato.
2. Il Coordinatore del Collegio dei Docenti:
 1. convoca e presiede il Collegio dei Docenti ed il Comitato di Coordinamento;
 2. rappresenta il Collegio dei Docenti ed il Corso di Dottorato;
 3. è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso.
3. Le funzioni del Coordinatore sono disciplinate dal Regolamento per i Corsi di dottorato dell'Università Ca' Foscari Venezia e sono supportate dal Comitato di Coordinamento.

Articolo 5 – Il Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento ha funzioni di gestione di carattere organizzativo-amministrative e supporta il Coordinatore del Collegio dei Docenti nei suoi compiti. In particolare, il Comitato di Coordinamento si occupa di:
 - organizzare le attività del corso di dottorato comuni a tutti i curricula (ad es. workshops, summer/winter school, eventi di divulgazione);
 - gestire i rapporti con soggetti esteri e nazionali, anche attraverso anche la predisposizione di accordi e convenzioni;
 - gestire i rapporti con le Università/EPR convenzionati;
 - supportare il Coordinatore nel coordinamento interno fra i docenti ed al funzionamento complessivo del corso.
2. Il Comitato di Coordinamento è composto da:
 - il Coordinatore del Collegio dei Docenti
 - 3 membri del collegio nominati dal Coordinatore
 - i Responsabili di ciascun curriculum.
3. Il Comitato di Coordinamento redige un resoconto dell'attività svolta e lo trasmette insieme alla relativa documentazione al Collegio dei Docenti per la eventuale ratifica di delibere, qualora necessaria, alla prima riunione utile successiva.

Articolo 6 – I Consigli di Curriculum

1. I Consigli di Curriculum esercitano funzioni consultive, propositive ed istruttorie, ciascuno per il proprio curriculum. Il Collegio dei docenti delibera sulle proposte scaturite dai Consigli di Curriculum.
2. Il Consiglio di Curriculum elegge fra i propri membri il Responsabile di Curriculum che:
 - convoca e presiede il Consiglio di Curriculum
 - rappresenta il Curriculum all'interno del Collegio dei Docenti e del Comitato di Coordinamento;
 - è responsabile della organizzazione e del funzionamento complessivo del curriculum e dei percorsi formativi in esso previsti.
3. Il Consiglio di Curriculum all'interno del proprio curriculum in particolare si occupa di:
 - proporre e valutare i programmi di ricerca e di attività formative;
 - organizzare, in accordo con le linee generali definite dal Collegio dei docenti, i corsi e le altre attività curriculari;
 - proporre per ciascun/a dottorando/a il nome di almeno un supervisore, con il ruolo di indirizzo e guida del/la dottorando/a rispetto al lavoro di tesi, e di un/a tutor, con il compito di orientare e accompagnare il/la dottorando/a nel proprio percorso di dottorato sul piano formativo, scientifico e procedurale;
 - esprimere pareri sull'eventuale svolgimento di periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o straniere per l'approvazione del Collegio dei Docenti;
 - verificare l'assolvimento del percorso formativo e l'attività di ricerca dei dottorandi riferendone al Collegio dei Docenti;
4. Il Consiglio di Curriculum è composto da almeno 5 fra professori di prima o seconda fascia delle università italiane, dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori universitari o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca, nonché esperti di comprovata qualificazione.
5. I lavori dei Consigli di Curriculum sono verbalizzati da un segretario designato dal Responsabile di Curriculum. I verbali, sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione, sono trasmessi con modalità elettronica al Coordinatore.

Parte II – Ammissione

Articolo 7 – Ammissione

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica.
2. Possono accedere al corso, previo superamento di un esame di ammissione senza limitazioni di età e cittadinanza coloro che sono in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento), diploma di laurea specialistica/magistrale conseguita in un'università italiana o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla Commissione giudicatrice per l'ammissione al corso. Tale valutazione deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. I candidati con titolo straniero devono presentare i documenti ritenuti utili per la verifica del titolo di studio.
3. L'ammissione al corso di dottorato avviene previo superamento di una idonea procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La selezione viene effettuata mediante concorso pubblico per titoli ed eventualmente per esami o colloqui (anche per via telematica), secondo procedure definite dal Collegio dei Docenti in accordo con le norme vigenti.
4. I dottorandi ammessi svolgeranno la loro attività di ricerca prevalentemente presso la sede convenzionata che ha proposto il tema di ricerca che loro hanno selezionato.

Articolo 8 – Commissione giudicatrice e modalità di selezione

1. La Commissione giudicatrice per l'ammissione al Corso è nominata con Decreto del Rettore dell'Università Ca' Foscari Venezia.
2. La Commissione è composta dal Presidente e da un minimo di tre commissari effettivi e tre supplenti per ogni Curriculum, scelti fra i docenti e i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle tematiche di ricerca alle quali si riferisce il corso di dottorato, provenienti anche da Università non italiane. I Commissari possono essere componenti del Collegio dei docenti. Nella formazione della composizione della Commissione ci si attiene di norma a quanto previsto in materia di rappresentanza di genere dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251.
3. La Commissione giudicatrice può essere articolata in sottocommissioni. Ogni sottocommissione è preposta allo svolgimento dei colloqui, secondo le modalità e i criteri definiti dalla Commissione giudicatrice. In considerazione del fatto che ogni borsa è vincolata ad un tema di ricerca specifico, la singola sottocommissione può essere integrata da un esperto di comprovata competenza della materia, anche appartenente al collegio dei docenti del dottorato, per ognuno dei temi di ricerca messi al bando.
4. Al termine dei lavori, ogni sottocommissione trasmette il verbale dei colloqui con i relativi esiti al Presidente di Commissione. La Commissione giudicatrice attribuisce in seduta plenaria i punteggi definitivi e le idoneità alle borse messe a bando e predispone una graduatoria di merito per ogni curriculum. La Commissione assegna le borse in base alla graduatoria, alle idoneità ottenute ed alle preferenze espresse dai candidati sulle sedi e sui temi di ricerca al momento della domanda.
5. Il Rettore dell'Università Ca' Foscari Venezia accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva, con proprio decreto, le graduatorie di merito per ogni curriculum unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati/e vincitori/trici i/le candidati/e utilmente collocati/e nella graduatoria di merito, previo accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di selezione.
6. A ciascun/a vincitore/trice è richiesta conferma di accettazione della borsa di studio assegnata. In caso di rinuncia espressa o tacita, si procede con lo scorrimento della graduatoria e la borsa di studio sarà proposta ai/le candidati/e che non siano già assegnatari/e di borsa e che abbiano ottenuto giudizio di idoneità per essa secondo l'ordine di graduatoria.
7. I/le candidati/e sono ammessi/e al corso secondo l'ordine della graduatoria e fino alla assegnazione di tutte le borse messe a concorso per ciascun curriculum.

Parte III – Frequenza del corso

Articolo 9 – Diritti e doveri dei/le dottorandi/e

1. I diritti e doveri dei/le dottorandi/e, per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, sono disciplinati dal Regolamento per i corsi di dottorato dell'Università Ca' Foscari Venezia.
2. Ciascun/a dottorando/a è tenuto/a a rispettare il Codice etico e di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia e della sede presso cui svolge l'attività di didattica e ricerca.

Articolo 10 – Verifica delle attività formative

1. Ciascun/a dottorando/a deve svolgere le attività formative ad esso approvate dal Collegio dei docenti.
2. Il corso di dottorato prevede un numero minimo di ore di formazione (o CFU), a cui il/la dottorando/a dovrà partecipare nel corso del programma, sostenendo i relativi esami ove previsti.
3. La valutazione di fine anno dell'assolvimento del percorso formativo e di ricerca dei/le dottorandi/e è preliminarmente affidata al Consiglio di curriculum competente. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun/a dottorando/a avvalendosi anche della relativa relazione scritta presentata dal Consiglio di curriculum.

Parte IV – Conseguimento del titolo

Articolo 11 – Esame finale

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.
2. L'ammissione all'esame finale del/la dottorando/a è subordinata al soddisfacimento dei seguenti requisiti:
 - valutazione positiva del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto formativo e di ricerca e della acquisizione, da parte del dottorando, di adeguata esperienza scientifica nazionale e internazionale da parte del Collegio dei docenti, espressa sulla base della relazione finale presentata dal dottorando e della preliminare valutazione da parte del Consiglio di curriculum
 - valutazione della tesi da parte dei valutatori esterni di cui al successivo comma 3.
3. Il Collegio, su proposta del Consiglio di curriculum, designa almeno due docenti valutatori, di elevata qualificazione ed esterni al Collegio, che sono chiamati a esprimere parere scritto sulla tesi di dottorato.
4. Per tutte le altre norme relative all'esame finale, per quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Regolamento per i corsi di dottorato dell'Università Ca' Foscari Venezia.

Articolo 12 – Commissione giudicatrice per l'esame finale

1. La commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Parte V – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 13 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico dell'Università Ca' Foscari Venezia e le eventuali successive modifiche sono proposte dal Collegio dei docenti, sentite le strutture accademiche delle sedi convenzionate ove non vi sia un loro rappresentante in Collegio dei Docenti, e approvate dal Senato accademico.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa dell'Università Ca' Foscari Venezia e alla normativa nazionale in quanto applicabile.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.